



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 10 (dieci) allievi Carabinieri, in qualità di atleti, per il Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri

IL COMANDANTE GENERALE

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” e successive modificazioni;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo” e successive modificazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti” e successive modificazioni;
- VISTO il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005, concernente disposizioni applicabili ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246” e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 66, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazioni delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell'ordinamento militare” e, in particolare, l'articolo 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa

- e degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e, in particolare, gli articoli 957, 959, 960 e 961 e successive modificazioni;
- VISTA la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
- VISTA la legge 4 novembre 2010 n. 183, art. 28, relativa al reclutamento del personale dei gruppi sportivi, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e art. 1524, co. 2 del d.lgs 66/2010;
- VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle Pubbliche Amministrazioni centrali;
- VISTO il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare”;
- VISTA la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante “Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei Vigili del Fuoco”;
- VISTI gli articoli 12, 13 e 15 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n.172 recante “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, comma 2 e 3, della Legge 1° dicembre 2018, n.132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
- VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2”;
- RAVVISATA la necessità di indire un concorso, per titoli, per il reclutamento di 10 (dieci) Carabinieri in ferma quadriennale, in qualità di atleti, per le esigenze del Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 10 (dieci) carabinieri in ferma quadriennale, riservato ad atleti, riconosciuti di Interesse Nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI, per il Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri, ripartiti nelle sottototate discipline/specialità:
 - 1 posto *sci alpino – maschile – specialità "slalom gigante e slalom speciale" (F.I.S.I.)*;
 - 1 posto *sci alpino – maschile – specialità "slalom speciale" (F.I.S.I.)*;
 - 2 posti *sci alpino – femminile – "tutte le specialità" (F.I.S.I.)*;
 - 1 posto *short track – maschile – specialità "1000 mt. e 1500 mt." (F.I.S.G.)*;
 - 1 posto *sci di fondo - femminile (F.I.S.I.)*;
 - 1 posto *sci di fondo – maschile – "specialità sprint" (F.I.S.I.)*;
 - 1 posto *biathlon – maschile – specialità "sprint" (F.I.S.I.)*;
 - 1 posto *"sci alpinismo - maschile" (F.I.S.I.)*.
 - 1 posto per atleta di *sesso femminile – specialità "prove multiple" (F.I.D.A.L.)*.
2. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha facoltà di devolvere i posti eventualmente non ricoperti in una o più delle discipline/specialità, per insufficienza di concorrenti idonei, ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta impregiudicata, per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare o diminuire il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2020. In tal caso, verrà data formale comunicazione mediante avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4ª serie speciale.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, indicata nel successivo articolo 3, comma 1:
 - a) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno. Per coloro che abbiano prestato servizio militare il limite massimo d'età è elevato a 28 anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
 - b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
 - c) godano dei diritti civili e politici;
 - d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
 - f) abbiano tenuto condotta incensurabile;
 - g) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - h) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna;
 - i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - j) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - k) se militari, non siano sottoposti a procedimento disciplinare, nell'ambito del quale la

relativa posizione non sia stata ancora definita, all'esito di procedimento penale per delitto non colposo conclusosi con sentenza diversa da quella irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale;

- l) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovrà essere consegnata all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale;
 - m) abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di scadenza della presentazione delle domande, indicato nell'articolo 3, comma 1, nella disciplina/specialità per la quale intendono concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (*CONI*) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al *CONI*, la cui valutazione è devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), sulla base dei parametri fissati nell'articolo 8. Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, Universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2019 se relativi all'ultima edizione della manifestazione pluriennale effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della domanda;
 - n) **essere riconosciuti, da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (*CONI*) o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al *CONI*, "atleta di interesse nazionale".**
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l'ammissione dei medesimi al previsto corso formativo sono subordinati:
 - a) al riconoscimento del possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale da accertarsi con le modalità di cui ai successivi articoli 6 e 7;
 - b) al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - c) al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere;
 3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e mantenuti, fatta eccezione per l'età, fino all'effettivo incorporamento quale atleta del Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri.

Articolo 3

Domanda di partecipazione. Termini e modalità

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario munirsi:
 - a. dei seguenti documenti:
 - curriculum sportivo, rilasciato dalla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento, con l'attestazione della qualifica di "**Atleta di interesse Nazionale**";
 - titolo di studio conseguito ovvero autocertificazione come da allegato D del bando;
 - atto di assenso per i concorrenti minorenni come da allegato A del bando, sottoscritto dai genitori esercenti la potestà genitoriale, o in mancanza, dal tutore, unitamente ad una copia del documento di identità;
 - una fototessera in formato digitale;

tutti i citati documenti dovranno essere caricati sulla piattaforma in formato PDF durante la compilazione della domanda di partecipazione;

b. di uno dei seguenti strumenti di identificazione:

– credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono l'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time password).

Le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it;

– idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN;

c. di una casella di posta elettronica certificata (PEC) che servirà per inviare o ricevere le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;

d. di una casella posta elettronica standard, sulla quale, al termine della procedura, si riceverà una copia in formato PDF della domanda presentata.

Gli strumenti indicati alle precedenti lettere *b.c.* e *d.* dovranno essere intestati esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I concorrenti minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, al tutore.

3. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo o presentate con sistemi intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 2.

4. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovrà compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.

I concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione.

5. Il candidato dovrà dichiarare:

a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;

b) **una sola disciplina/specialità tra quelle indicate nell'articolo 1, comma 1;**

c) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il concorrente dovrà indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione degli accertamenti psico-fisici di cui all'articolo 6, la seconda cittadinanza e in quale Stato è soggetto o ha assolto agli obblighi militari;

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) il proprio stato civile;

f) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all'estero, dovrà indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Dovrà essere segnalata, altresì, a mezzo e-mail PEC (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

g) l'aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

In caso contrario dovrà indicare i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale.

Il concorrente dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare con tempestività al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, a mezzo e-mail PEC (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it), qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri;

- h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;
 - i) l'aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
 - j) i titoli di studio e professionali, tra quelli indicati al successivo articolo 8.
6. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genererà una ricevuta di avvenuta presentazione della domanda on-line, inviandola automaticamente all'indirizzo di posta elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta dovrà essere portata al seguito all'atto della presentazione al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per le prove concorsuali.
7. I concorrenti, qualora ritengano di aver ommesso la compilazione di uno o più campi della domanda informatizzata ovvero di modificarli od anche integrarli, dovranno procedere prima all'annullamento della domanda presentata in maniera errata e quindi riprodurla ex novo entro il termine previsto per la presentazione della stessa di cui al precedente comma 1.
8. Il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
- Con l'invio telematico della domanda con le modalità indicate nel presente articolo il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto l'accertata natura mendace delle di dichiarazioni rese, finalizzate a trarre un indebito beneficio, comporta:
- la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
 - l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.

Articolo 4

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) accertamenti psico-fisici;
 - b) accertamenti attitudinali;
 - c) valutazione dei titoli.
2. I concorrenti ammessi agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validità. All'atto della presentazione per lo svolgimento della prima prova concorsuale i concorrenti dovranno esibire, se richiesta, copia della domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, comma 6.
3. I concorrenti, all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso, dovranno essere idonei a tutti gli accertamenti previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.

Articolo 5

Commissioni

1. Con successivi decreti del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o autorità delegata, saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice, preposta alla valutazione dei titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito;
 - b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;

- c) la commissione per gli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al comma 1, lettera a) sarà composta da:
- un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Maggiore, membro;
 - un funzionario del CONI, membro;
 - un maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione di cui al comma 1, lettera b), sarà composta da:
- un ufficiale medico dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - due ufficiali medici dell’Arma dei carabinieri, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano, svolgerà anche le funzioni di segretario.
- Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti, anche esterni.
4. La commissione di cui al comma 1, lettera c), sarà composta dal seguente personale dell’Arma dei Carabinieri:
- un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - un ufficiale con qualifica di perito settore attitudinale, membro;
 - un ufficiale psicologo, membro.
- Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri, svolgerà anche le funzioni di segretario.

Articolo 6

Accertamenti psicofisici

1. I concorrenti che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione, saranno convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per essere sottoposti ad accertamenti psicofisici, a cura della commissione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), volti alla verifica del possesso dell’idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di Carabiniere atleta, che avranno luogo, verosimilmente, a partire dal mese di giugno 2020.
- Il calendario di convocazione dei candidati sarà reso disponibile mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – V Reparto – Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma – telefono 06/80982935, a partire dal 19 maggio 2020. Detta comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti; resta pertanto a carico di ciascun candidato l’onere di verificare la pubblicazione di eventuali rinvii o variazioni del suddetto calendario.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti interessati dal concomitante svolgimento di prove nell’ambito di altri concorsi indetti dall’Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo PEC inviata all’indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento un’istanza di nuova convocazione, entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail (che sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione al concorso).
3. L’idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse e con quelle definite in apposito provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento. Detto provvedimento dirigenziale sarà reso disponibile, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti psico-fisici indossando una tuta ginnica, muniti dei seguenti documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
- a) referto da cui risulti l'esito dell'esame radiografico del torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli accertamenti sanitari (solo qualora il concorrente ne sia già in possesso);
 - b) certificato attestante la recente effettuazione (da non oltre sei mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
 - c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato " B ", che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, intolleranze (anche per celiachia) ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
 - d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi per HIV non antecedente a sei mesi;
 - e) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, rilasciato in data non anteriore a 6 mesi precedenti la visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare, qualora vincitori e al momento della visita di incorporamento, la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato E. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sarà aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito". Il suddetto referto dovrà comunque essere prodotto dai candidati all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori;
 - f) ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) con relativo referto (se di sesso femminile);
 - g) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni calendariali precedenti la data di presentazione per gli accertamenti sanitari (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni).
- Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione di uno dei documenti di cui alla lettera b), c), d), f) e g) determinerà l'esclusione del concorrente.
5. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 4, apparato cardiocircolatorio (AC) 4, apparato respiratorio (AR) 4, apparati vari (AV) 4 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge 109/2010 richiamata in premessa, apparato locomotore superiore (LS) 4, apparato locomotore inferiore (LI) 4, apparato uditivo (AU) 4, apparato visivo (VS) 4.
6. Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti risultati affetti da :
- 1) imperfezioni ed infermità ritenute causa di non idoneità al servizio militare secondo quanto previsto dalla *Direttiva tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare* di cui al D.M. 4 giugno 2014, o che determinano l'attribuzione di un profilo sanitario superiore a 1 al sistema psichico, fermi restando i requisiti stabiliti dal bando;
 - 2) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, o agli accertamenti sul controllo per l'abuso di alcool, da confermarsi con esame di 2° livello (gascromatografia con spettrometria di massa) presso una struttura ospedaliera civile;
 - 3) tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate dal presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere atleta;

La commissione giudicherà altresì idoneo il candidato che presenti tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria:

- 1) visibili con le uniformi previste per i militari di sesso maschile e femminile di cui al Regolamento sulle uniformi per l'Arma dei Carabinieri e richiamate dalle Norme Tecniche per gli accertamenti psicofisici;
- 2) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici).

Tale requisito dovrà permanere anche durante il periodo di servizio.

7. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporrà per tutti i concorrenti una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio;
 - a. cardiologico con ECG;
 - b. oculistico;
 - c. odontoiatrico;
 - d. otorinolaringoiatrico con esame audiometrico;
 - e. psichiatrico;
 - f. analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positività, disporrà l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
 - g. analisi del sangue concernenti:
 - emocromo completo;
 - VES;
 - glicemia;
 - creatininemia;
 - trigliceridemia;
 - colesterolemia;
 - transaminasemia (GOT e GPT);
 - bilirubinemia totale e frazionata;
 - gamma GT;
 - h. controllo dell'abuso sistematico di alcool;
 - i. i concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad ispezione ginecologica;
 - j. ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato C. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato C sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre i minorenni agli esami radiologici.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere gli ulteriori accertamenti concorsuali.
9. In caso di positività del test di gravidanza, la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Le concorrenti che si trovano in dette condizioni sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti d'età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo al venir meno del temporaneo impedimento e saranno nuovamente convocate presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per essere sottoposte agli accertamenti di cui al comma 1. Il

provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, qualora il suddetto temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 9. Le medesime disposizioni si applicano per gli accertamenti attitudinali di cui al successivo articolo 7, facenti parte delle prove finalizzate all'accertamento dell'idoneità al servizio militare, ai sensi dell'articolo 580, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

10. I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti sanitari e attitudinali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.

Articolo 7

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'articolo 6, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della competente commissione agli accertamenti attitudinali, svolti con le modalità definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
2. Gli accertamenti attitudinali saranno articolati, su due distinte fasi:
 - a. una istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente dal seguente personale di supporto tecnico-specialistico alla commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del bando:
 - ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance per acquisire gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento, sulla capacità di ragionamento, il carattere, la struttura personologica del candidato e la sua inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale. La valutazione degli elementi emersi sarà espressa in una “relazione psicologica”. Alcuni dei test e delle prove citate hanno una valenza anche ai fini degli accertamenti psicofisici (psichiatria);
 - ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale, per un esame diretto dei candidati finalizzato all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle indicazioni riportate nella “relazione psicologica”, i cui esiti vengono riportati in una “scheda di valutazione attitudinale”;
 - b. una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, lettera c) e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal “Profilo attitudinale” di riferimento quale Carabiniere Atleta effettivo in servizio nell'Arma, tenuto conto delle responsabilità discendenti dallo status da assumere e dallo specifico settore di impiego, inclusa la propensione a riconoscere, manifestare nella condotta ed accettare, in maniera consapevole, le norme, i doveri e le limitazioni propri del ruolo da assumere.
3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni.
4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà nei riguardi di ciascun candidato,

un giudizio di idoneità o inidoneità. Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso.

5. Tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del pranzo a carico dell'Amministrazione Militare. I concorrenti che sono già alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.
6. Per le concorrenti che si trovino in accertato stato di gravidanza si richiamano le disposizioni di cui al precedente articolo 6 comma 9.

Articolo 8

Valutazione dei titoli

1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) i titoli dei soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneità agli accertamenti attitudinali di cui all'articolo 7, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 3, comma 1, e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
La commissione, dopo aver verificato il possesso dei titoli di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), dovrà procedere alla valutazione dei titoli con le modalità indicate nell'articolo 960 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.90.
2. Per la valutazione dei titoli di studio, il concorrente che abbia conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.

Articolo 9

Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso

1. La graduatoria degli idonei sarà formata dalla commissione esaminatrice in base alla ripartizione dei posti per discipline/specialità indicata nell'articolo 1, comma 1 del presente decreto. Il punteggio finale di ciascun concorrente sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuitigli, secondo le modalità indicate nell'articolo 8.
2. La graduatoria finale di merito sarà approvata con decreto dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri.
3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto, a parità di merito, dell'eventuale possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dei titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane d'età, in applicazione dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – V Reparto – Ufficio Relazioni con il Pubblico – Piazza Bligny n. 2 – 00197 Roma – telefono 06/80982935, presumibilmente a partire dal 30 giugno 2020.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso formativo, secondo l'ordine della graduatoria, i concorrenti risultati idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso per ciascuna disciplina/specialità. Successivamente potrà essere ammesso al corso, secondo l'ordine della graduatoria stessa, nella medesima disciplina/specialità sportiva, un numero di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari, durante i primi 20 (venti) giorni di effettivo corso.
6. I vincitori del concorso, senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso il Reparto di istruzione, nella data e con le modalità che saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 30 giugno 2020, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, V Reparto, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935.

Articolo 10

Comunicazioni agli aspiranti

1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale o nel sito www.carabinieri.it, la pubblicazione di eventuali variazioni al bando e/o alle date di convocazione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari ed attitudinali o di ulteriori avvisi che riguardino il concorso.
2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le comunicazioni personali avverranno, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, attraverso il sito internet www.carabinieri.it oppure, ove espressamente previsto dal bando, tramite messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede di domanda di partecipazione al concorso.

Articolo 11

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtù di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verrà acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.

Articolo 12

Esclusioni ed espulsioni

1. L'amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sia in possesso dei prescritti requisiti per essere ammesso al corso, nonché escluderlo dalla sua frequenza se il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso e può dichiararlo decaduto dalla nomina di Carabiniere atleta del Centro Sportivo, se il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina di cui all'articolo 14.
2. L'amministrazione può altresì procedere, in ogni momento del corso e con provvedimento motivato, all'espulsione dei frequentatori qualora ricorra una delle qualsiasi circostanze indicate dal Regolamento per le Scuole allievi Carabinieri.

Articolo 13

Presentazione al corso

1. I vincitori dovranno presentarsi presso la Scuola Allievi Carabinieri che sarà successivamente individuata per la frequenza del corso, secondo le modalità stabilite dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e contenute nelle norme per le Scuole Allievi Carabinieri.
2. L'Amministrazione ha facoltà di convocare i candidati vincitori prima della data di effettivo inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo. Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell'idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di far sottoporre i vincitori a un supplemento di indagini presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneità al servizio militare.
3. I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità psicofisica che non si risolvessero entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, sono emessi dall'Ufficio Sanitario del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento e comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di

inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 9 con altri candidati idonei.

4. All'atto della presentazione presso la Scuola Allievi Carabinieri i vincitori dovranno consegnare:
 - il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
 - in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
 - il certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh.
 - la dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato "D".

I militari in servizio dovranno consegnare, in busta chiusa, copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza.

5. I vincitori del concorso che non si presenteranno presso la Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il termine fissato nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente rinunciari e sostituiti nei termini di cui all'articolo 9, comma 5. La Scuola di assegnazione potrà comunque autorizzare, per comprovati motivi da preavvisare tramite la Stazione Carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di effettivo inizio del corso.

Articolo 14

Nomina a Carabiniere Atleta

Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso, conseguiranno la nomina a Carabiniere e saranno immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo Appuntati e Carabinieri, con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri o di autorità da questi delegata. Al termine del corso saranno destinati al Centro Sportivo Carabinieri, in qualità di "atleta" presso le Sezioni specifiche di riferimento.

Articolo 15

Spese di viaggio, licenza e varie

1. Le spese per i viaggi da e per la sede degli accertamenti concorsuali, e per la presentazione presso il reparto d'istruzione di assegnazione, sono a carico dei concorrenti.
2. I candidati che siano militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitata ai giorni di svolgimento degli accertamenti, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno detti accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Qualora il concorrente non sostenga i previsti accertamenti concorsuali per cause dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso.
3. Tutti i concorrenti, compresi i militari in servizio, nel periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari ed attitudinali fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione militare qualora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario pomeridiano, e dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti che siano già alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali.

Articolo 16

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per

cui i dati personali e particolari sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, titolare del trattamento, che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza:
 - del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento;
 - dei presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 5, comma 1.

Articolo 17

Accesso atti amministrativi


Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it.

Il presente bando sarà sottoposto a controllo, ai sensi della normativa vigente, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

7 3 APR. 2020

Gen. C.A. Giovanni Nistri



ATTO DI ASSENSO
PER L'ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL'ARMA DEI CARABINIERI

Il/I sottoscritto/i _____(1), in qualità
di _____ (2) del minore
_____ (3),

per assecondare l'inclinazione del medesimo, acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al concorso per il reclutamento di 10 (dieci) carabinieri in ferma quadriennale, riservato ad atleti, riconosciuti di Interesse Nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI, per il Centro Sportivo dell'Arma dei Carabinieri, possa:

- essere sottoposto agli accertamenti sanitari ed attitudinali prescritti dal bando;
- contrarre l'arruolamento come allievo carabiniere effettivo.

Si allega copia del documento di identità (4).

Il/I dichiarante/i (5)

^^^^^^^^

NOTE:

- (1) cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente responsabilità genitoriale o del tutore;
- (2) genitori o genitore esercente responsabilità genitoriale o tutore;
- (3) cognome, nome e data di nascita del concorrente minorenni;
- (4) deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;
- (5) firme dei dichiaranti.

Intestazione studio medico di fiducia, di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833.

CERTIFICATO DI STATO BUONA SALUTE

Cognome _____ nome _____,
 nato a _____ (____), il _____,
 residente a _____ (____), in via _____, n. _____,
 n. di iscrizione al SSN _____,
 codice fiscale _____,
 documento d'identità:
 tipo _____, n. _____,
 rilasciato in data _____, da _____.

Il soggetto, sulla base dei dati anamnestici riferiti, dei dati in possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati clinico-obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, si presenta in stato di buona salute e risulta:

SI NO (1) aver avuto manifestazioni emolitiche, manifestazioni immunoallergiche, intolleranze (anche per celiachia) ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (2).

Note:

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento" nelle Forze Armate.

Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

_____, _____
 (luogo) (data)

Il medico

 (timbro e firma)

NOTA:

- (1) barrare con una X la casella d'interesse.
- (2) depennare eventualmente le voci che non interessano.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (1)

(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)

Il sottoscritto _____ nato a _____, prov. di _____, il ___/___/_____, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null'altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all'indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

(luogo)

(data)

Il dichiarante

(firma leggibile del concorrente)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO (2)

(articolo 111, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)

Il/I sottoscritto/i _____ e _____, genitore/genitori/tutore di _____ nato a _____, prov. di _____, il ___/___/_____, dopo aver letto quanto sopra, reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso affinché il proprio figlio pupillo, sia sottoposto all'eventuale indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

(luogo)

(data)

Il/I dichiarante/i

(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)

^^^^^^^^^^

NOTE:

- (1) tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell'eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso, dai concorrenti che all'atto degli stessi siano maggiorenni;
- (2) tale dichiarazione - debitamente compilata e sottoscritta - dovrà, invece, essere portata al seguito dai concorrenti minorenni, per essere consegnata prima dell'eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso.

AUTOCERTIFICAZIONE

(DA COMPILARE E PRESENTARE AL REPARTO DI ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE A CURA DEI CANDIDATI VINCITORI DEL CONCORSO)
(D.P.R. 28.12.2000 n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")

DA COMPILARE CON CARATTERI IN STAMPATELLO

Consapevole delle conseguenze che, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 possono derivargli da falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

il/la sottoscritto/a _____

stato civile _____ / /
(se coniugato o divorziato indicare anche la data di decorrenza)

nato/a a _____ pr. () il _____ / /

residente a _____ pr. () C.A.P.

in via/v.le/v.lo/p.zza/p.le _____ n. _____

Telefono (rete fissa) _____ / _____ Cellulare _____ / _____

Codice fiscale _____

DICHIARA DI:

(barrare obbligatoriamente la e casella e di interesse)

essere cittadino/a italiano/a (In caso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla presente autocertificazione, la seconda cittadinanza ed in quale Stato è soggetto o ha assolto gli obblighi militari);

godere dei diritti politici;

possedere il/i seguente/i titolo/i di studio:

diploma di istruzione secondaria di 1° grado (*licenza media*) conseguito nell'anno scolastico _____ / _____ con il giudizio di _____ presso la scuola _____ con sede in _____ pr. (_____);

diploma di istruzione secondaria di 2° grado _____ conseguito nell'anno scolastico _____ / _____ con il punteggio di _____ / _____ presso l'istituto con sede in _____ pr. (_____);

laurea – durata del corso anni _____ (o titolo equipollente);

laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _____ (o titolo equipollente), conseguita nell'anno accademico _____ / _____ con il punteggio di _____ / _____ presso l'Università degli

Studi di _____ - Facoltà di _____ con sede

in _____ pr. (_____).

(Luogo)

(data)

Il/La dichiarante

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto _____
 nato a _____ () il _____
 residente a _____ in via _____
 Codice fiscale _____
 Documento d'identità: n° _____
 rilasciato in data _____ da _____
 eventuale Ente di appartenenza _____

DICHIARA

1. di aver fornito all'Ufficiale medico che ha eseguito l'anamnesi e la visita generale elementi informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all'accertata carenza parziale o totale di G6PD;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l'Ufficiale medico in caso di insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante l'attività di servizio;
5. di sollevare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psicofisici eseguiti in data _____.

Luogo e data _____

L'Ufficiale medico

(timbro e firma)